

1

CONTRATTI CONTINUATIVI

Le novità introdotte dalla riforma della legge fallimentare riguardano anche i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rivestono grande importanza nella pratica quotidiana: si tratta ad esempio dei contratti di somministrazione, di consumo o d'uso, i contratti di locazione, mobiliare o immobiliare, di lavoro, di mandato e di conto corrente

2

SUBENTRO PRERIFORMA

In materia di contratti ad esecuzione continuata o periodica il principio generale previsto attualmente dalla legge fallimentare è che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare per l'intero sia il prezzo delle prestazioni rese e dei servizi erogati dopo il fallimento, sia il prezzo delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima del fallimento

3

SUBENTRO POST RIFORMA

Il nuovo Codice ribalta la regola attuale: subentrando in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, il curatore dovrà pagare per l'intero solo il prezzo delle prestazioni rese o dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura, mentre i crediti derivanti da prestazioni o servizi erogati in precedenza andranno pagati secondo le regole del concorso

4

LEASING

Se la liquidazione riguarda il concedente, il leasing prosegue e si può esercitare l'opzione di acquisto. Se riguarda l'utilizzatore ed il curatore si sceglie dal contratto. Se il valore del bene realizzato o allocato è superiore al credito, la differenza va corrisposta alla curatela; se è inferiore diviene oggetto di insinuazione sulla base della stima

5

REVOCA DEI CANONI

I canoni riscossi dal concedente prima dell'apertura del concorso nell'ipotesi di scioglimento del contratto sono revocabili solo se non sussistono le esenzioni per i pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa e secondo i termini d'uso (quindi se essi, per i tempi o le modalità, appaiano anormali).

Nei contratti continuati e periodici subentro del curatore meno costoso

CRISI D'IMPRESA

Dovrà pagare integralmente solo le prestazioni e i servizi successivi alla liquidazione

Per i crediti sorti prima della procedura si seguono le regole concorsuali

Niccolò Nisioviccia

Il nuovo Codice sulle crisi d'impresa interviene anche sulla sorte dei contratti pendenti ribaltando il principio generale che, attualmente e fino all'entrata in vigore della riforma (dicottobre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale), regolerà l'ipotesi del subingresso del curatore nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, in caso di liquidazione giudiziale.

Si tratta di contratti che, nella pratica, rivestono grandissima importanza, se è vero che appartengono a questo genere di contratti ad esempio

tutti i contratti di somministrazione, di consumo o d'uso che siano (secondo che delle cose somistrate venga trasferita la proprietà o solo il godimento), i contratti di locazione, mobiliare o immobiliare, di lavoro, di mandato, di conto corrente.

In relazione a tali contratti la riforma introduce un vero e proprio ribaltamento del principio generale che regola l'ipotesi del subingresso del curatore.

Le regole attuali

Attualmente, tale principio è contenuto nell'articolo 74 della legge fallimentare, il quale prevede che, se subentra nel contratto, il curatore deve pagare integralmente il prezzo non solo delle prestazioni rese e dei servizi erogati successivamente al fallimento (il che è ovvio, perché tali prestazioni e servizi generano crediti nei confronti della massa, come tali predefiniti), ma anche delle prestazioni rese e dei servizi erogati prima; e questo, indipendentemente dall'oggetto delle prestazioni (che sia costituito da "consegni" o da "servizi").

La tipologia di subentro

In realtà, una parte della dottrina e della giurisprudenza distingue fra contratti nei quali il curatore subentra ex lege (ad esempio la locazione immobiliare) e contratti nei quali il subingresso costituisce il frutto di una libera scelta (ad esempio la somministrazione), nel senso che solo nelle ipotesi di subingresso facoltativo sorgerebbe l'obbligo di pagamento integrale anche dei crediti anteriori al fallimento; ma rimane il fatto che questo è il principio generale fissato dall'articolo 74 della legge fallimentare, al di là di una sua interpretazione più o meno restrittiva.

Il ribaltamento

Ora la riforma prevede invece il contrario: l'articolo 179 del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilisce che, subentrando in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, il curatore dovrà pagare integralmente solo il prezzo delle prestazioni rese o dei servizi erogati dopo l'apertura della procedura. Il che significa che i crediti derivanti da prestazioni rese o da servizi erogati prima andranno qualificati-

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



NUOVE IMPRESE

Start up innovative escluse dal fallimento

Niente fallimento per le start up innovative anche nel caso in cui vengano cancellate dal Registro delle imprese. Lo ha chiarito la Corte d'appello di Bologna con la sentenza n.2686 del 24 ottobre scorso che ha ribaltato la decisione del tribunale di primo grado.

— **Nicola Soldati**

Il testo integrale dell'articolo su: quotidiano.diritto.it/sole24ore.com

ti, viceversa, quali crediti concorsuali, vale a dire quali crediti da pagare secondo le regole del concorso.

La relazione illustrativa non spiega le ragioni di questo ribaltamento, che però tutto sommato appare coerente rispetto alla finalità della liquidazione giudiziale, che nella prospettiva della riforma dovrebbe assumere sempre più il carattere di procedura destinata appunto alla pura e semplice liquidazione dell'impresa (e non lascia intendere la sua stessa denominazione), fuori da finalità conservative e di continuità (che rimarranno a loro volta di pertinenza delle varie forme di concordato).

L'unica vera giustificazione del trattamento di favore riservato ai crediti sorti dai contratti ad esecuzione continuata o periodica, infatti, poteva risiedere nella funzionalità di tali contratti rispetto alla prosecuzione dell'attività aziendale; ed è allora forse poco sorprendente che al venir meno di questa prospettiva corrisponda il venir meno anche di quel trattamento di favore quale principio generale.